

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale» (1179)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 6
LOTTI Maurizio (PCI) .....	6
PACINI (DC), relatore alla Commissione .....	6

«Norme per l'utilizzazione degli scuolabus» (1295), d'iniziativa dei deputati Cominato ed altri, Becchetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

«Norme per l'uso degli scuolabus da parte dei comuni e loro consorzi» (1533), d'iniziativa del senatore Giust

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	1, 2, 5
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) .....	4, 5, 6
FONTANARI (SVP) .....	4
GIUSTINELLI (PCI) .....	5
LOTTI Maurizio (PCI) .....	3, 4
MASCIADRI (PSI) .....	2, 4
MELILLO, sottosegretario di Stato per i trasporti .....	5
RIGGIO (DC), relatore alla Commissione .....	2, 5
RUFFINO (DC) .....	2, 4, 5

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'utilizzazione degli scuolabus» (1295), d'iniziativa dei deputati Cominato ed altri, Becchetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Norme per l'uso degli scuolabus da parte dei comuni e loro consorzi», (1533), d'iniziativa del senatore Giust.

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per l'utilizzazione degli scuolabus», di iniziativa dei deputati Cominato, Bocchi, Bernardi Antonio, Barbato, Cannelonga, Ciancio, Ferri, Gradi, Grottola, Gualandi, Palopoli, Pernice, Proietti, Riccardi, Ridi e Ronzani; Becchetti, Poti, Dutto e Lucchesi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge. «Norme per l'uso degli scuolabus da parte dei comuni e loro consorzi», d'iniziativa del senatore Giust.

8ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1986)

Data l'identità della materia propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Riggio di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

RIGGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, premesso che la vigente legislazione che regola l'uso di automezzi definiti scuolabus non corrisponde più da tempo alle esigenze dei servizi organizzati dai comuni e loro consorzi, con i due disegni di legge in titolo si provvede ad aggiornare la disciplina della materia. In particolare, il disegno di legge n. 1295 all'articolo 1 recita: «Quando si tratta di scuolabus la carta di circolazione viene rilasciata anche ai comuni, ai loro consorzi o alle province con le specificazioni d'uso», mentre al successivo articolo 2 prescrive: «I comuni, i loro consorzi e le province possono utilizzare gli scuolabus oltre che per il trasporto degli alunni alle scuole materne, elementari e medie dell'obbligo, anche per il trasporto in luoghi — ubicati entro il territorio del consiglio scolastico provinciale e distrettuale e dell'unità sanitaria locale — sedi di attività didattiche, sportive, ricreativo-culturali e di assistenza sanitaria, rientranti tra quelle programmate dalle competenti autorità scolastiche e su richiesta di queste ultime.

L'uso degli scuolabus al di fuori del territorio di cui al comma precedente, limitatamente ad attività culturali ed educative costituenti parte integrante del programma scolastico e come tali documentabili, deve essere, su richiesta delle autorità scolastiche, preventivamente autorizzato dall'ente locale territorialmente competente.

È consentito altresì l'uso degli scuolabus per il trasporto di soggetti portatori di *handicaps* verso centri didattici e di assistenza sanitaria ubicati nel territorio di cui al primo comma.

È vietato l'uso degli scuolabus per gite turistiche».

Ricordo, inoltre che il provvedimento in questione, approvato dalla Commissione permanente della Camera dei deputati in sede

deliberante, ha avuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

Essendo il disegno di legge così schematicamente lineare, non credo vi sia altro da aggiungere anche perchè credo non sfugga a nessuno l'esigenza di superare ed aggiornare la ormai carente disciplina vigente e quindi ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MASCIADRI. Vorrei esprimere qualche perplessità in merito all'articolo 2 del disegno di legge n. 1295 perchè, a mio avviso, in tema di gite a carattere ricreativo-culturale da effettuarsi da parte di allievi della scuola dell'obbligo, può prestarsi a differenti interpretazioni. Andare, ad esempio, da Novara a Rimini per una gita che rientra nel programma scolastico si colloca a metà fra il turismo e l'attività educativa. Per la verità, la maggior parte delle gite sono a carattere turistico, però vengono fatte passare come attività di carattere culturale e quindi possono essere fatte utilizzando gli scuolabus. Ebbene, proprio questa disposizione mi sembra un po' troppo estensiva perchè rende possibili anche viaggi in località molto distanti dal territorio comunale di appartenenza, anche se in sostanza si tratta di gite a carattere turistico che pure svolgono il compito di affratellare i giovani. Mi chiedo, infatti se ciò non possa recare un possibile pregiudizio per la sicurezza degli alunni, in quanto il conducente dello scuolabus è normalmente abituato ad effettuare tragitti limitati. Al riguardo ho quindi qualche perplessità, mi pare cioè che prevedere una simile possibilità sia un po' troppo rischioso. Io mi preoccupo della tutela della salute fisica degli allievi che vengono trasportati; personalmente, infatti, se come genitore mi venissi a trovare in una tale situazione non mi sentirei molto tranquillo nel sapere che si ricorre all'uso degli scuolabus anche per percorsi al di fuori del territorio provinciale, non essendo — ripeto — gli autisti abituati a circolare su strade diverse, spesso molto più trafficate.

RUFFINO. Credo che l'osservazione del senatore Masciadri abbia una certa validità,

anche se mi pare che l'ultimo comma dell'articolo 2, in cui è espressamente vietato l'uso degli scuolabus per gite turistiche, dovrebbe superare in parte la sua obiezione. È vero che l'attività ricreativo-culturale può rientrare in senso lato in quella che chiamiamo attività turistica, però, nel primo caso si parla di luoghi «ubicati entro il territorio del consiglio scolastico provinciale e distrettuale e dell'unità sanitaria locale». Vi è quindi una specificazione territoriale che dovrebbe in parte fugare le perplessità sollevate.

A mio giudizio, il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati rispecchia in larghissima misura quello presentato dal senatore Giust, nel quale è contenuta una specificazione, e cioè che questi trasporti possono essere effettuati anche con contribuzioni a carico degli utenti. Voglio lasciare alla Commissione il giudizio sull'opportunità o meno di tale previsione; personalmente mi parrebbe utile inserirla, anche per evitare che gli enti locali, poi, possano affermare che il Parlamento ha stabilito degli oneri senza prevederne le corrispondenti entrate.

LOTTI Maurizio. Intervengo molto rapidamente, signor Presidente, per esprimere il sostanziale assenso dei senatori comunisti al disegno di legge n. 1295.

Nulla vi è da obiettare per quanto riguarda l'articolo 1. Si tratta di un'opportuna aggiunta al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; quindi mi pare che non dia adito ad alcuna discussione.

Problemi caso mai sorgono in ordine all'articolo 2. Per quanto concerne l'osservazione avanzata dal senatore Masciadri e poi ripresa, con un tentativo di interpretazione, da parte del senatore Ruffino, a me pare che dall'articolo emergano fattispecie diverse. La prima è che, all'interno di determinati ambiti che sono chiaramente specificati, ci si muova per gli scopi indicati nel primo comma, e cioè per lo svolgimento di attività didattiche, sportive, ricreativo-culturali o di assistenza sanitaria.

Nel secondo comma, invece, è prevista la possibilità di uscire da questi ambiti per attività culturali ed educative. Indubbiamente la dizione può apparire generica e quindi

può portare ad un'interpretazione estensiva e lata, come ha rilevato il collega Masciadri, determinando eventuali problemi di sicurezza a cui se ne potrebbero aggiungere altri (interessi di singoli soggetti); però, l'esperienza compiuta come insegnante, seguita da quella di amministratore comunale, mi dà la convinzione che la formula adoperata dalla Camera è sostanzialmente corretta. In effetti non si dà mai il caso di uno scuolabus che venga utilizzato per scopi che non siano strettamente attinenti alle attività didattiche e culturali, e anche l'ipotesi cui faceva riferimento prima il senatore Masciadri — in realtà piuttosto difficile da riscontrarsi — di un viaggio poniamo da Mantova a Ravenna sarebbe sottoposta all'autorizzazione dell'ente territorialmente competente. Il comune, che è titolare delle licenze di scuolabus, valuta l'opportunità di questo tipo di viaggio che esce dall'ambito territoriale di cui al primo comma ed ha la possibilità di esprimere un giudizio di merito.

Un ulteriore freno ad una interpretazione ancora più lata del secondo comma è costituito dal quarto comma. Il comune infatti deve valutare se si tratta di una mera gita turistica, di puro divertimento, oppure se il viaggio non sia finalizzato all'accrescimento delle conoscenze degli studenti.

Quindi, pur rendendomi conto delle preoccupazioni sollevate dal collega Masciadri credo che il testo così come c'è stato consegnato dalla Camera per questo aspetto debba essere conservato.

Sotto un altro profilo mi pare invece che vi sia una carenza nel disegno di legge. Si parla di scuolabus utilizzabili od utilizzati solo da parte degli alunni delle scuole materne, elementari e medie dell'obbligo: vi è quindi esclusione delle scuole medie superiori. Ciò mi lascia perplesso perché vi sono molti istituti, in particolare professionali (potrei citare, per quanto riguarda Mantova, l'Istituto d'arte di Guidizzolo), che sono impegnati — soprattutto quando si tratta di zone non servite da altro tipo di trasporto pubblico — nella raccolta degli studenti e quindi mi parrebbe strano non far rientrare in questa nuova normativa (che di fatto ha come obiettivo la liberalizzazione, o meglio

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1986)

una semplificazione, dell'uso dello scuolabus) la scuola media superiore. Al riguardo posso citare anche l'Istituto statale per l'agricoltura di Palidano e sono convinto che di questi esempi se ne potrebbero portare tantissimi altri nelle varie parti d'Italia. Mi chiedo pertanto se non sia il caso di integrare l'elenco delle scuole con l'aggiunta appunto di quelle secondarie superiori.

Per quanto riguarda l'ultima questione, sollevata dal collega Ruffino, relativa all'opportunità o meno di inserire in questo disegno di legge una norma che faccia riferimento esplicito alla necessità o all'obbligo o alla possibilità di un corrispettivo da parte degli utenti, a me pare che essa sia già risolta nei fatti. Mi risulta, almeno per la conoscenza che ho io e per la realtà nella quale ho vissuto, che questa contribuzione già esiste, il che ovviamente non vuol dire che ciò avvenga sempre. Certamente ci possono essere situazioni diversificate tra area e area, tra scuola e scuola e tra comune e comune: alcuni si fanno dare un corrispettivo, altri non chiedono nulla.

RUFFINO. Se dovessimo arrivare alla conclusione di ricomprendere nella normativa anche le scuole medie superiori, a maggior ragione a mio avviso bisognerebbe fissare i contributi a carico degli utenti.

LOTTI Maurizio. Nelle situazioni da me conosciute il problema è risolto con la contribuzione soprattutto per quanto concerne le scuole secondarie superiori.

Se si introducesse tale norma come indicazione, non come obbligo, non avrei alcuna obiezione. Mi rendo conto che questo eventuale emendamento trova la sua massima giustificazione se aggiungiamo alle scuole che possono usufruire della nuova normativa anche le scuole medie superiori. In questo senso, se viene accolta la mia proposta, convengo sull'opportunità di inserire pure l'emendamento del senatore Ruffino.

FONTANARI. Signor Presidente, io penso che la perplessità sollevata dal senatore Masciadri sia fugata dalla considerazione che l'uso degli scuolabus fuori del loro ambito naturale è sottoposto all'autorizzazione del-

l'ente responsabile, per cui concordo con quanto ha rilevato il collega Lotti.

Ritengo però di dover sottoporre all'attenzione della Commissione un altro aspetto. Al terzo comma si parla dei portatori di *handicaps*. Mi sta bene, però mi domando perchè essi non possano usufruire della facilitazione prevista al secondo comma. Francamente mi sembra un'ingiustizia nei confronti di queste persone.

LOTTI Maurizio. Mi scusi, senatore Fontanari, a me sembra che il terzo comma dell'articolo 2 non sia preclusivo rispetto all'uso degli scuolabus di cui al primo comma, ma che, semmai, aggiunga qualcosa di più rispetto ad esso. Almeno così io intendo l'articolo. Mi rendo conto però che non è del tutto chiaro e che forse dovremmo formulare meglio il penultimo comma.

FONTANARI. Anch'io ritengo che sarebbe preferibile renderlo più esplicito.

COLOMBO Vittorino (V). Pur trovandomi d'accordo sulla sostanza del provvedimento, ho anch'io alcuni rilievi da avanzare.

Per quanto riguarda le scuole secondarie superiori, argomento su cui il senatore Lotti mi ha anticipato, ritengo che esse — così come previsto del resto dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Giust — debbano essere incluse nel provvedimento.

Ricollegandomi poi a quanto sostenuto dal senatore Ruffino, tengo a sottolineare che, a mio avviso, non si dovrebbe introdurre alcun obbligo, lasciando invece agli enti locali ampia libertà di provvedere come ritengono.

Noto, inoltre, che si fa riferimento al territorio del consiglio scolastico provinciale e distrettuale per quanto concerne la delimitazione del territorio nel quale inserire i normali percorsi dello scuolabus. Il consiglio scolastico provinciale però ha competenza sull'intero territorio della provincia e quindi anche sui distretti, che si trovano, appunto, all'interno della provincia. Mi sembra, pertanto, che quel «distrettuale» risulti pleonastico.

MASCIADRI. Allora è pleonastico anche parlare delle unità sanitarie locali.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1986)

COLOMBO Vittorino (V). Almeno teoricamente, però, le unità sanitarie locali potrebbero essere articolate a livello interprovinciale.

GIUSTINELLI. Anche i distretti possono esserlo.

COLOMBO Vittorino (V). Il distretto scolastico non può dipendere da due provveditori o da due consigli scolastici provinciali.

RUFFINO. A quanto mi risulta neanche le USL.

COLOMBO Vittorino (V). Però quanto meno per le USL si sono avuti tentativi in tal senso. Ricordo che la regione Veneto, ad esempio, aveva cercato, peraltro senza riuscirvi, di crearne una interprovinciale. Per le USL dunque possiamo lasciare la dizione attuale perchè, come ho detto, almeno teoricamente è possibile che le unità sanitarie locali travalichino l'ambito provinciale. Per il distretto mi pare però che questa possibilità non esista in quanto il distretto scolastico è situato sempre all'interno del territorio di un consiglio provinciale. Evidentemente, la modifica da me proposta non è di grossa portata, tuttavia, se altri emendamenti saranno approvati, potremmo prenderla in considerazione.

Condivido, infine, l'osservazione del senatore Fontanari, relativa al penultimo comma dell'articolo 2. Anche in questo caso penso che una qualche modifica si renda necessaria; sarà bene, infatti, chiarire che i portatori di *handicaps* possono utilizzare gli scuolabus «anche» per recarsi ai centri di rieducazione, mettendo così in evidenza che si tratta di qualcosa in più rispetto a quanto previsto per la generalità degli utenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero sottolineare che il Governo annette molta importanza alla regolamentazione del settore e che si rimette alla valuta-

zione e alla definizione che di tale regolamentazione darà il Parlamento. Voglio soltanto aggiungere, avendo assistito al dibattito svoltosi alla Camera, che l'orientamento è stato di restringere il raggio d'azione del provvedimento. Si spiega così l'esclusione delle scuole secondarie superiori. Naturalmente, il Senato potrà disattendere tale valutazione, io ho avvertito però l'esigenza di spiegare il comportamento dei colleghi della Camera.

Per quanto concerne le proposte di emendamento che in questa sede sono state avanzate, suggerirei di procedere ad una pausa di riflessione di una settimana così da valutarle attentamente, eventualmente anche attraverso contatti informali con l'altro ramo del Parlamento. Si potrà così giungere alla definizione di un testo che possa consentire una rapida conclusione dell'*iter* di questo provvedimento.

RIGGIO, *relatore alla Commissione*. Le proposte, le osservazioni ed i suggerimenti emersi negli interventi dei colleghi sono senza dubbio idonei e legittimi, e vanno quindi tenuti nel debito conto; mi sembra però che la nostra Commissione potrebbe ugualmente licenziare, così com'è, il testo pervenutoci dalla Camera. Ritengo, infatti, che l'introdurre, ad esempio, il discorso dell'intervento finanziario dei beneficiari potrebbe portarci fuori strada. Questo tema, attualmente, viene trascurato dal provvedimento e in sostanza prevediamo che la carta di circolazione venga rilasciata ai comuni che possono gestire questi automezzi, operando attraverso una serie di norme in modo che detta gestione si mantenga entro binari predeterminati.

Ora, è chiaro che si può modificare, allargare o restringere la portata del disegno di legge, credo però che su questo si possa intervenire anche in futuro.

Il mio suggerimento, dunque, è di continuare l'esame del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Mi rimetto comunque alla proposta formulata dal rappresentante del Governo.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. La soluzione emersa alla Camera dei

deputati rappresenta un compromesso fra diverse esigenze. Infatti una parte della Commissione desiderava limitare, quanto più possibile, l'utilizzo degli scuolabus, mentre un'altra parte (mi riferisco ai comunisti) intendeva allargarne l'uso. Ribadisco quindi l'importanza di giungere ad un'intesa sull'argomento anche se questa necessariamente sarà un compromesso.

COLOMBO Vittorino (V). Ritengo sia opportuno accogliere la richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Propongo di accogliere la richiesta del Governo di un breve rinvio per riflettere, in particolare, sui problemi della contribuzione, del territorio e degli handicappati, emersi con particolare vigore nel corso del dibattito.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale» (1179)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione fu sospesa il 23 aprile scorso per consentire alla Commissione una riflessione sui problemi emersi, con particolare riguardo alle autolinee internazionali.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sulla base di quanto deciso nell'ultima riunione della nostra Commissione, ho preso contatto con il Ministro per individuare le linee su cui muoverci in ordine al problema della concessione o meno del contributo alle autolinee internazionali, alla luce dell'ipotesi da me formulata di negare il contributo fino al periodo 1979-1980, per

concederlo invece da tale data in poi. Come si ricorderà, la discussione continuò sulla opportunità di chiarire se le autolinee internazionali avessero ricevuto in passato dei contributi. Tale richiesta di ulteriore accertamento fu avanzata anche in relazione alle comunicazioni fornite alla Commissione ed al relatore in base alle quali le autolinee internazionali non avevano mai ricevuto contributi. I colleghi ricorderanno, però, che erano state espresse perplessità circa tali informazioni, per cui ho insistito nel richiedere alla Direzione della motorizzazione civile un riscontro più puntuale dell'effettiva situazione. Ebbene, da questi accertamenti è emerso che invece le autolinee internazionali ricevono il contributo fin dal 1967. Pertanto, abbiamo fatto bene ad approfondire il problema, altrimenti avremmo rischiato di incorrere in un grave errore.

Inoltre, in ordine al complesso del disegno di legge, ho preso contatti con il Ministro il quale mi ha fatto sapere di essere disponibile a venire in Commissione il 12 o il 13 prossimo venturo. Pertanto, visto come sono andate le cose, credo sia opportuno rinviare la discussione di una settimana e attendere il rientro del Ministro per arrivare all'approvazione di un testo che sia concordato nella maniera più precisa possibile.

LOTTI Maurizio. Accolgo l'invito del senatore Pacini per un rinvio dell'esame del provvedimento e approfitto dell'occasione per invitare il Governo a presentare nel frattempo dati documentati su tutta la materia.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,15.*

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO